

DL 16/2014 in materia finanziaria e di enti locali: via libera definitivo dal Senato

5 Maggio 2014

L'Aula del Senato ha licenziato definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 16/2014 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" ([DDI 1450/S](#) – Relatori Sen. Karl Zeller Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e Magda Angela Zanoni del Gruppo PD), nel testo approvato dalla Camera.

Tra le norme confermate si segnalano:

- vengono **fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 126/2013** (Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali) e del decreto-legge **151/2013** (Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità degli enti locali) non convertiti (*art. 1 comma 2 del disegno di legge di conversione*);
- viene modificato il comma 677 dell'art. 1 della legge di Stabilità 2014, prevedendo, relativamente al 2014, che **i Comuni** possono deliberare un **incremento dell'aliquota massima TASI** per un ammontare complessivamente **non superiore allo 0,8 per mille**, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
- viene, altresì, esteso alla TASI il **regime di esenzione previsto per l'IMU** relativo agli immobili posseduti dallo Stato, ai fabbricati destinati all'esercizio del culto, ai fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, ai immobili utilizzati dai soggetti non commerciali destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, culturali, ricreative e sportive;
- vengono riscritte, a modifica del comma 688 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), le disposizioni sulle **modalità di pagamento e sulle relative scadenze della TASI e della TARI**, nonché per quanto riguarda la **TASI sulle aliquote di riferimento** per il calcolo della prima rata e del saldo;
- viene modificato il presupposto impositivo della TASI, **escludendo l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli**;
- vengono assoggettate a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva;
- vengono modificati i termini di cui ai commi da 620 a 623 della di Stabilità 2014 relativamente alla **definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo**;
- viene differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del **bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali**, rispetto al termine del 30 aprile attualmente previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014.
- vengono ampliate le possibilità di accesso alle **procedure di riequilibrio finanziario da parte degli enti locali** che si trovino in difficoltà finanziarie suscettibili di provocarne il dissesto;
- viene integrato l'articolo 243-quinquies del TUEL, prevedendo che le risorse provenienti dal Fondo di rotazione siano destinate esclusivamente al **pagamento dei debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale**. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle predette risorse;
- viene modificato il comma 10-bis, dell'articolo 1 del DL 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul **pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione**, includendo – ai fini

dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità – anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio degli enti locali in difficoltà finanziarie contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con delibera della Sezione regionale della Corte dei Conti;

-viene previsto, per l'anno 2014, che il **fondo di svalutazione crediti** di cui all'articolo 6, comma 17, del DL 95/2012, convertito dalla Legge 135/2012, e all'articolo 1, comma 17, del DL 35/2013, convertito dalla Legge 64/2013, **non può essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi aventi anzianità superiore a 5 anni;**

-viene previsto, per favorire gli investimenti per gli anni 2014 e 2015, che gli enti locali possano **assumere nuovi mutui e ricorrere ad operazioni di indebitamento oltre il limite attualmente previsto**, dall'art. 204 del D.L.gs 267/2000, e comunque, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti e rimborsati nell'esercizio precedente;

-viene prorogato dal 28 febbraio 2014 al 30 aprile 2014 il termine per la revoca dei finanziamenti agli enti locali per i lavori di **messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici** – previsto dall'art. 18, co. 8-quinquies, del D.L. 69/2013(L. 98/2013)-, nel caso di mancato affidamento dei lavori entro la medesima data;

-viene prevista la **trasmissione**, da parte di Roma Capitale – al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia, alle Camere e alla Corte dei Conti – entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – di un **rapporto sul disavanzo di bilancio** di parte corrente negli anni precedenti, nonché sull'entità e la natura della **massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale**.

Viene, altresì prevista, la contestuale **trasmissione di un piano triennale per la riduzione del disavanzo e il riequilibrio strutturale di bilancio** al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune che dovrà poi essere approvato con apposito D.P.C.M. Viene, altresì, modificato il comma 10-bis, dell'articolo 1 del DL 35/2013 convertito dalla Legge 64/2013, sul pagamento dei **debiti scaduti della pubblica amministrazione**, includendo – ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità – oltre ai pagamenti dei debiti fuori bilancio anche quelli contenuti nel predetto Piano triennale.

-viene autorizzato il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria (Rete ferroviaria italiana S.p.A.) sulla base del **Contratto di programma 2007-2011**, fino alla conclusione della procedura di approvazione del Contratto di programma – parte investimenti 2012-2016;

-viene modificato il comma 120 dell'articolo 1 della legge 147/2013, sulla destinazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, rese disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013. Al riguardo viene previsto che una **quota di 50 milioni**, a valere sulla quota nazionale, sia **destinata al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

Il decreto legge scade il 5 maggio 2014.

Per i contenuti del decreto legge come emanato dal Governo si veda precedente [del 18 marzo 2014](#).

Per i contenuti del decreto legge come modificato dalla Camera dei Deputati si veda precedente [dell'11 aprile 2014](#).